



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 agosto 2026 n.118

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti l'articolo 3, comma 8 della Legge 15 settembre 2023 n.132 e il Decreto Delegato 30 settembre 2022 n.139 e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.19 adottata nella seduta del 4 agosto 2026;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 1

(Modifica dell'articolo 2 del Decreto Delegato 30 settembre 2022 n.139 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 2 del Decreto Delegato 30 settembre 2022 n.139 e successive modifiche è così modificato:

“1. Sulla base del principio di gradualità di cui all'articolo 18, comma 2 della Legge 4 febbraio 2010 n.35, le concessioni in uso di loculi stipulate anteriormente al 27 febbraio 2010, data di entrata in vigore della Legge n.35/2010, decadono nei termini seguenti:

- a) concessioni stipulate fino al 31/12/1957: scadenza il 31/12/2026;
- b) concessioni stipulate dal 01/01/1958 al 31/12/1960: scadenza il 31/12/2027;
- c) concessioni stipulate dal 01/01/1961 al 31/12/1969: scadenza il 31/12/2033;
- d) concessioni stipulate dal 01/01/1970 al 31/12/1979: scadenza il 31/12/2035;
- e) concessioni stipulate dal 01/01/1980 al 31/12/1989: scadenza il 31/12/2039;
- f) concessioni stipulate dal 01/01/1990 al 31/12/1999: scadenza il 31/12/2042;
- g) concessioni stipulate dal 01/01/2000 al 31/12/2005: scadenza il 31/12/2045;
- h) concessioni stipulate dal 01/01/2006 al 26/02/2010: scadenza il 31/12/2050.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.139/2022 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.139/2022 e successive modifiche è così modificato:

“1. Sulla base del principio di gradualità di cui all'articolo 18, comma 2 della Legge n.35/2010, le concessioni in uso di loculi ossari stipulate anteriormente al 27 febbraio 2010, data di entrata in vigore della Legge n.35/2010, decadono nei termini seguenti:

- a) concessioni stipulate fino al 31/12/1957: scadenza il 31/12/2026;
- b) concessioni stipulate dal 01/01/1958 al 31/12/1960: scadenza il 31/12/2027;
- c) concessioni stipulate dal 01/01/1961 al 31/12/1969: scadenza il 31/12/2033;
- d) concessioni stipulate dal 01/01/1970 al 31/12/1979: scadenza il 31/12/2035;

- e) concessioni stipulate dal 01/01/1980 al 31/12/1989: scadenza il 31/12/2039;
- f) concessioni stipulate dal 01/01/1990 al 31/12/1999: scadenza il 31/12/2042;
- g) concessioni stipulate dal 01/01/2000 al 31/12/2005: scadenza il 31/12/2045;
- h) concessioni stipulate dal 01/01/2006 al 26/02/2010: scadenza il 31/12/2050.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.139/2022)

1. L'articolo 4 del Decreto Delegato n.139/2022 è così sostituito:

“Art. 4

(Modalità di esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 2 e 3)

1. Entro il mese di gennaio dell'anno di scadenza delle concessioni di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria predispone l'elenco delle concessioni in scadenza. A cura dell'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali l'elenco predetto, contenente nome e cognome del defunto, data di nascita, data del decesso e cimitero di ultima sepoltura, è:
 - a) depositato presso tutte le Case del Castello;
 - b) trasmesso al Dipartimento Affari Esteri per l'inoltro alle Ambasciate, ai Consolati e alle Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all'estero;
 - c) pubblicato sul sito internet della Pubblica Amministrazione, in apposita sezione;
 - d) affisso presso tutti i cimiteri della Repubblica;
 - e) affisso presso l'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.
2. Sulle tombe la cui concessione è in scadenza è affisso apposito avviso sino alla data di scadenza.
3. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, fa fede l'affissione presso l'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.
4. Almeno novanta giorni prima dell'inizio delle operazioni di estumulazione, l'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali provvede ad affiggere apposito avviso sui loculi interessati e a darne comunicazione ai concessionari o agli aventi titolo o ai familiari del defunto, ove individuabili, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, ove reperibile, mediante contatto telefonico.
5. I resti mortali o le ceneri derivanti dalle operazioni di estumulazione conseguenti alla scadenza delle concessioni previste dal presente decreto delegato sono, rispettivamente, deposti o riversati nell'ossario comune, salvo quanto disposto dai commi 6,7,8 e 9.
6. Il concessionario, l'avente titolo alla concessione oppure anche uno solo dei familiari del defunto può, con riferimento ai resti mortali o alle ceneri derivanti dalle operazioni di estumulazione di cui all'articolo 2:
 - a) stipulare una concessione di loculo ossario o nicchia cineraria;
 - b) richiedere la collocazione dei resti o delle ceneri in altro loculo già oggetto di valida concessione, che mantiene la propria originaria scadenza;
 - c) stipulare una nuova concessione relativa al medesimo loculo qualora questo risulti occupato da una o più salme decedute da meno di quarant'anni. La durata della nuova concessione non può eccedere il termine di quarant'anni decorrenti dalla data del decesso della salma tumulata; in presenza di più salme, si considera la data del decesso più recente. Il corrispettivo della nuova concessione è determinato in proporzione agli anni residui intercorrenti tra la data del decesso della salma e la scadenza della concessione stessa. Qualora tutte le salme presenti nel loculo siano decedute da oltre quarant'anni, alla scadenza può essere stipulata esclusivamente una nuova concessione di loculo ossario o nicchia cineraria.

7. Qualora il loculo sia occupato da una o più salme decedute da oltre quarant'anni e da una o più salme decedute da meno di quarant'anni, se il concessionario o l'avente titolo alla concessione non manifesta entro sei mesi dalla scadenza della concessione interesse in ordine alla diversa destinazione delle salme decedute da oltre quarant'anni o alla stipula di nuova concessione, ogni successiva richiesta di utilizzo del loculo è subordinata alla stipula di una nuova concessione, sulla quale è applicata una maggiorazione del 10 per cento della tariffa vigente.

8. Il concessionario, l'avente titolo alla concessione oppure anche uno solo dei familiari del defunto può, con riferimento ai resti mortali o alle ceneri derivanti dalle operazioni di estumulazione di cui all'articolo 3:

a) stipulare una nuova concessione relativa al medesimo loculo ossario o urna cineraria per un ulteriore periodo di quarant'anni. Qualora il loculo ossario o l'urna cineraria risultino occupati da una o più resti deposti o ceneri riversate da meno di quarant'anni, la durata della nuova concessione non può eccedere il termine di quarant'anni decorrenti dalla data del decesso della salma tumulata; in presenza di più salme, si considera la data del decesso più recente. Il corrispettivo della nuova concessione è determinato in proporzione agli anni residui intercorrenti tra la data del decesso della salma e la scadenza della concessione stessa;

b) richiedere la collocazione in altro loculo, loculo ossario o urna cineraria già oggetto di specifica concessione, che mantiene la propria naturale scadenza.

9. Qualora il loculo ossario o l'urna cineraria siano occupati da uno o più resti deposti o ceneri riversate da oltre quarant'anni e da uno o più resti deposti o ceneri riversate da meno di quarant'anni, se il concessionario o l'avente titolo alla concessione non manifesta, entro sei mesi dalla scadenza della concessione, interesse in ordine alla diversa destinazione dei resti o delle ceneri depositate da oltre quarant'anni o alla stipula di nuova concessione, ogni successiva richiesta di utilizzo del loculo ossario o dell'urna cineraria è subordinata alla stipula di una nuova concessione, sulla quale è applicata una maggiorazione del 10 per cento della tariffa vigente.

10. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria dispone, previo nulla osta della competente articolazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino, la cremazione delle salme che risultano non mineralizzate, estumulate in base alle scadenze di cui all'articolo 2, comma 1.

11. Con esclusivo riferimento alle scadenze di cui agli articoli 2, comma 1, lettera a) e 3, comma 1, lettera a), le spese relative alle operazioni di estumulazione e allo smaltimento dei rifiuti, di cui al presente decreto delegato, comprese le spese derivanti dalle operazioni di apertura e chiusura del loculo o nicchia e le spese di cremazione disposte ai sensi del comma 10 sono poste a carico dello Stato. Restano a carico dell'avente titolo i costi derivanti dalla stipula di nuove concessioni di loculi, loculi ossari o nicchie cinerarie e dalla posa della lapide.

12. E' prevista la presenza di almeno un agente del Corpo della Polizia Civile della Repubblica di San Marino durante lo svolgimento delle operazioni di cui al presente decreto delegato.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 6 del Decreto Delegato n.139/2022)

1. L'articolo 6 del Decreto Delegato n.139/2022 è così sostituito:

“Art. 6

(Tumulazioni in cripte)

1. Ferma restando la decadenza delle concessioni di loculi cimiteriali e di loculi ossari di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 non trovano applicazione per le tumulazioni esistenti nei sotterranei e nelle cripte dei cimiteri della Repubblica.”.

Art. 5

(Effetti dell'inerzia degli aventi titolo alla scadenza della concessione)

1. Scaduta la concessione di loculo, loculo ossario, nicchia cineraria o altro manufatto cimiteriale, l'Amministrazione provvede agli adempimenti di comunicazione, avviso e pubblicità previsti dall'articolo 4 del Decreto Delegato n.139/2022 e successive modifiche.
2. Qualora i concessionari, gli aventi titolo o i familiari del defunto non abbiano espresso alcuna volontà in merito alla destinazione dei resti mortali o delle ceneri prima dell'inizio delle operazioni di estumulazione, comunicato ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del Decreto Delegato n.139/2022 e successive modifiche, gli stessi decadono da ogni pretesa relativa all'individuazione, alla collocazione o alla destinazione dei resti medesimi. In tali casi, non potrà essere fatta valere, in sede amministrativa o giudiziaria, alcuna responsabilità civile, amministrativa o penale a carico dell'Eccellentissima Camera, dell'Amministrazione, dei suoi funzionari o dell'Ufficiale di Stato Civile per le operazioni compiute d'ufficio ai sensi del presente decreto delegato.

Art. 6

(Rinvenimento di valori in sede di esumazione ed estumulazione)

1. Gli oggetti di valore, i monili e ogni altro bene rinvenuti in occasione delle operazioni di esumazione o estumulazione, ordinaria o straordinaria, comprese quelle eseguite ai sensi del presente decreto delegato, appartengono agli eredi del defunto secondo le disposizioni vigenti in materia di successione e non al titolare della concessione cimiteriale, salvo che quest'ultimo rivesta anche la qualità di erede.
2. I beni di cui al comma 1 sono descritti in apposito verbale redatto dal Corpo di Polizia Civile e consegnati allo stesso per la presa in carico e la custodia.
3. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente della Polizia Mortuaria trasmette al Corpo di Polizia Civile le informazioni in suo possesso necessarie all'individuazione degli eredi del defunto.
4. Per quanto concerne la custodia, la pubblicità, la restituzione agli aventi diritto e la destinazione finale dei beni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 1 luglio 2015 n.103 e successive modifiche.

Art. 7

(Incentivi alla liberazione di loculi)

1. È facoltà del concessionario, o dell'avente titolo subentrato nella concessione alla morte del primo concessionario, rinunciare alla concessione di sepoltura previa richiesta scritta all'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.
2. Qualora la sepoltura sia occupata da feretri, contenitori di salme non mineralizzate, cassette di ossa o urne cinerarie, le operazioni cimiteriali necessarie alla completa liberazione del manufatto sono effettuate a cura e a carico dello Stato, previa indicazione da parte del rinunciante della destinazione finale dei resti mortali o delle ceneri.
3. Restano a carico del richiedente esclusivamente le eventuali spese per l'acquisto di nuove concessioni per ceneri ovvero per ossa e le relative lapidi.
4. A seguito della completa liberazione del manufatto e della sua retrocessione nella piena disponibilità dello Stato, al rinunciante è riconosciuto un indennizzo per ogni anno di residua concessione pari all'80 per cento della tariffa vigente al momento della domanda di rinuncia.
5. Le disposizioni di favore per la rinuncia alla concessione di cui al presente articolo, introdotte in deroga parziale alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, della Legge 4 febbraio 2010 n.35 e successive modifiche, trovano applicazione esclusivamente fino a concorrenza degli

interventi programmati dall'Amministrazione ed erogati secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 9, comma 2 del presente decreto delegato.

Art. 8
(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto delegato sono imputati sul capitolo di bilancio 1-2-1762 "Spese varie di Polizia Mortuaria".

Art. 9
(Disposizioni finali)

1. Al fine di consentire l'avvio delle operazioni di estumulazione nei primi mesi dell'anno 2027, per l'anno 2026, l'elenco di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto Delegato n.139/2022 e successive modifiche è pubblicato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.

2. Nell'esecuzione delle operazioni di estumulazione di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1 del Decreto Delegato n.139/2022 e successive modifiche è data priorità, per ciascun cimitero, secondo il seguente ordine:

- a) resti mortali e ceneri per i quali non sia stata richiesta una diversa destinazione dagli aventi titolo, ovvero i cui aventi titolo non siano stati individuati;
- b) loculi oggetto di rinuncia alla concessione ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto delegato, secondo l'ordine di presentazione della relativa disponibilità;
- c) loculi per i quali gli aventi diritto abbiano manifestato la volontà di avvalersi di una delle opzioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 8 del Decreto Delegato n.139/2022 e successive modifiche, a partire dai più risalenti.

3. Per tutto quanto non contemplato nel presente decreto delegato, si rimanda alle disposizioni generali della disciplina in materia di Polizia Mortuaria.

4. In considerazione della natura speciale degli interventi di cui al presente decreto delegato, gli atti, i provvedimenti, i nulla osta sanitari e le operazioni cimiteriali disposti in attuazione del presente decreto delegato sono esenti da imposta di bollo, diritti di pratica e diritti sanitari.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 agosto 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alice Mina – Vladimiro Selva

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi

